

Prot. u 21036 23/07/2018/ASUR/RU/P

trasmessa per e.mail

Ai Dirigenti U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale Area Vasta n. 1, 2, 3, 4, 5

Oggetto: CCNL 21.5.2018 personale comparto sanità - Orario convenzionale di lavoro (art. 27) e indennità di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 86.

Fermo restando la necessità di procedere ad un inquadramento sistematico di tutto l'assetto contrattuale conseguente alla sottoscrizione, in data 21 maggio 2018, del nuovo CCNL del personale del comparto sanità, preme sin da subito evidenziare alcune novità, di seguito evidenziate, introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale, tenuto conto dei conseguenti risvolti di carattere economico.

Orario convenzionale di lavoro

L'art. 27 del CCNL 21.5.2018 nel confermare che l'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali, che è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato su cioque o sei giorni, precisa inoltre come in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni l'orario convenzionale sia pari a 7 ore e 12 minuti mentre in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni l'orario convenzionale sia pari a 6 ore.

Il comma 10 del medesimo art. 27 stabilisce inoltre che, ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente comispondente all'orario convenzionale indicato al punto precedente, fatto salvo quanto diversamente previsto dal CCNL 21.5.2018 o dalle disposizioni legislative vigenti.

Indennità art. 86 (commi 3 e 4)

Il comma 3 dell'art. 86 del CCNL 21.5.2018 conferma la corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 44, c. 3, del CCNL 1.9.1995, come modificato dall'art. 41, comma 7, del CCNL 7.4.1999, a favore del personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni; viene inoltre confermato che detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, che il CCNL del 21.5.2018 precisa dovere essere almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda.

Il comma 4 dell'art. 86 del CCNL 21.5.2018 conferma la corresponsione dell' indennità giornaliera prevista dall'art. 44, c. 4, del CCNL 1.9.1995, come modificato dall'art. 41, comma 7, del CCNL 7.4.1999, a favore degli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da Λ a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici; detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio, che il CCNL del 21.5.2018 precisa che dovrà essere almeno pari al 30%.

In relazione alle disposizioni contrattuali sopra evidenziate si ricorda che gli effetti del CCNL sottoscritto in data 21.5.2018 decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione

I dirigenti in indirizzo provvederanno a fornire le necessarie indicazioni al personale preposto alla gestione del personale (Direttori di Presidio Ospedaliero, responsabili di Struttura, dirigenti delle professioni sanitarie) nonché relativa informativa al personale dipendente.

Cordiali saluti.

Il Direttore F.F.

Area Politiche del Personale

Dott. Fabrizio L'robbiari

Oder